

N. 11092 del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

dal 1 APR. 2020 al 16 APR. 2020

San Nicandro G., _____

L'Addetto al Servizio


È copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Nicandro G.co, _____

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Augusto Ferrara)


AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DR. VINCENZO ZACCAGNINO

ex Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
eretta in Ente Morale con decreto C.P.S. n.880 del 10.05.1947 e, successivamente, trasformata in ASP con
D.D.S.I.S.S. della Regione Puglia n. 122 del 12.03.2009.

località San Nazario - 71015 San Nicandro G.co (Fg)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. Serv. n.42 del 01.04.2020

prot. n. 578/1 - 1 APR. 2020

Oggetto: Azione di rilascio terreni dell'ASP in località "Coppa Mulino". Proposizione ricorso per Cassazione della sentenza Corte d'Appello di Bari - I Sez. Civ. - n.411/2020, R.G. n.1980/2017 - Affidamento incarico legale in esecuzione della deliberazione C.d.A. n.12/2020.

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di aprile nel proprio ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n.12 del 25.03.2020, con la quale il C.d.A. dell'ASP, nell'interesse dell'Azienda ed a tutela del suo patrimonio, ha disposto di proporre ricorso per Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, n.613/411/2020 (rep.n.641/2020), che ha rigettato le domande della ASP, con condanna alle spese di lite, nel giudizio promosso nei confronti di Benedettino Marciano (n.1596/2015 R.G.A.C.) per il rilascio dell'appezzamento "Coppa Mulino", giusta nota dell'avv. Guido de Rossi, incaricato del patrocinio legale dell'ASP, acquisita al prot.n.349 del 21.02.2020;

Dato atto che con la medesima deliberazione il C.d.A. dell'ASP ha inoltre incaricato il D.G. di adottare tutti gli atti necessari per il formale conferimento del mandato allo stesso legale che ha assistito l'ASP nei precedenti gradi di giudizio, avv. Guido de Rossi di San Severo, attingendo alle risorse iscritte sul competente capitolo del bilancio 2020 ed e.f. successivi del bilancio triennale per la spesa relativa agli onorari e competenze da riconoscersi in favore del patrocinante;

Puntualizzato che:

- la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), con Sentenza della Quinta Sezione del 06.06.2019 nella causa C-264/18, su domanda di pronuncia giudiziale proposta dalla Corte Costituzionale del Belgio, ha tra l'altro chiarito che sono esclusi dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24/UE i servizi di arbitrato e di conciliazione e determinati servizi legali, ai sensi dell'articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v);
- l'art.17 - comma 1, lettera d) - d.lgs. n.50/2016 (che recepisce per l'Italia la richiamata Direttiva U.E. unitamente alle 2014/23/UE e 2014/25/UE, in attuazione della legge delega n. 11/2016), facendo riferimento alla "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31", esclude anch'essa l'applicazione del codice dei contratti nelle ipotesi, tra le altre, di "procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali" (vedi punto 1.2 della precisata norma), e quindi i mandati di patrocinio legale che le amministrazioni conferiscono ad un avvocato per le controversie in cui esse sono parti attrici o convenute;
- la Corte europea ha evidenziato (vedi punti 36 e 37 della sopra richiamata sentenza), che

“da un lato, un siffatto rapporto intuito personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare” e che “dall’altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste ... tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (...), potrebbe essere minacciata dall’obbligo, incombente sull’amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni”;

- ampia giurisprudenza aveva peraltro già chiarito (vedasi Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730), che il conferimento di un singolo e puntuale “incarico legale”, pur presidiato dalle disposizioni comunitarie che tutelano la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura di stampo selettivo, incompatibile con la struttura della fattispecie, che si caratterizza, stante l’aleatorietà del giudizio, per la non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e quindi per la mancanza di basi oggettive su cui fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina prevista dal codice dei contratti;

Vista la comunicazione acquisita al prot.n.349 del 21.02.2020, con la quale l’avv. G. de Rossi ha comunicato la disponibilità e il corrispettivo presunto per l’attività da svolgere per l’assistenza nel grado di giudizio da introdursi, allegando la notula pro-forma del compenso professionale in misura pari ad €.9.150,15 comprensivi di oneri fiscali e previdenziali, come di seguito distinto:

- fase di studio	€.2.733,00
- fase introduttiva	€.2.118,00
- fase decisionale	€.1.420,00
- <i>sommano</i>	€.6.271,00
- spese generali (15%)	€. 940,65
- cassa avv. (4%)	€. 288,47
- totale corrispettivi	€.7.500,12
- IVA (22%)	€.1.650,03
- Somma complessiva	€.9.150,15

Acclarato, in particolare, che nel corso del precedente affidamento, nonostante l’esito non positivo del secondo grado di giudizio, si è avuto modo di apprezzare l’attività processuale posta in essere (come si evince dalla qualità degli atti predisposti, in particolare la memoria conclusionale depositata ed acclusa in copia alla nota acquisita al prot.n.2/2020, nonché dalla decisione del C.d.A. di confermare il professionista), e preso atto della competitività del corrispettivo richiesto rispetto ai compensi previsti dal D.M. 55/2014 per le controversie in ambito civile di valore indeterminabile di competenza della Corte di Cassazione;

Esaminato lo schema di disciplinare di incarico, ove sono dettagliate le condizioni che regolano i rapporti tra ASP conferente e professionista incaricato e che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover pertanto provvedere all’impegno della relativa spesa presumibile per compensi professionali da riconoscere in favore dell’avv. Guido de Rossi, per l’importo complessivo stimato di €.9.150,15 al lordo della ritenuta d’acconto come per legge;

Precisato che la conseguente spesa, anche in relazione alla suddivisione dei pagamenti da effettuare programmata nell’atto convenzionale, trova idonea copertura per €.1.268,80 sul cap.3600 del bilancio di previsione per il corrente e.f. 2020 e per la restante somma di €. 7.881,35 sul corrispondente capitolo del bilancio 2021 in cui la quota di obbligazione andrà a scadenza, dando atto sul bilancio pluriennale 2020/2022 risulta iscritto sufficiente stanziamento sul capitolo competente;

Viste, nel rispettivo testo in vigore, le norme recate da:

- Statuto dell’ASP;
- regolamento di organizzazione, approvato con delibera C.d.A. n.29/2010;

- regolamento di contabilità, approvato con delibera C.d.A. n.8/2012;

DETERMINA

1. la premessa narrativa è parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;
2. di conferire all’avv. Guido de Rossi, con studio in San Severo, in attuazione della delibera del C.d.A. n.12/2020, l’incarico legale di ricorrere, nell’interesse dell’Azienda ed a tutela del suo patrimonio, innanzi la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, Prima Sezione Civile, n.613/411/2020 (rep.n.641/2020), come meglio esplicitato in premessa;
3. di approvare, a tal fine, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l’allegato schema di disciplinare di incarico, ove sono dettagliate le condizioni che regolano i rapporti tra ASP conferente e professionista incaricato;
4. di dare atto che il corrispettivo presunto per l’attività da svolgere in ragione dell’incarico conferito, come da notula pro-forma acquisita al prot.n.349/2020, ammonta ad €.9.150,15 comprensivi di oneri fiscali e previdenziali;
5. di precisare che la spesa complessiva suddetta, anche in relazione alla suddivisione dei pagamenti da effettuare programmata nell’atto convenzionale, trova idonea copertura per €.1.268,80 sul cap.3600 del bilancio di previsione per il corrente e.f. 2020 e per la restante somma di €.7.881,35 sul corrispondente capitolo del bilancio 2021 in cui la quota di obbligazione andrà a scadenza;
6. di notificare il presente provvedimento al legale incaricato mediante posta elettronica certificata.

La presente determinazione, ai sensi dell’art.15 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi istituzionali:

- viene pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi.
- viene trasmessa al Presidente, al Direttore generale ed ai responsabili di servizio interessati.
- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

Il Direttore Generale
f.to dott. Augusto Ferrara

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura della spesa come precisata nel dispositivo del presente atto.

Il Responsabile del II Settore
f.to (rag. Pietro Guerrieri)

fissati al precedente punto 2).

6) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi secondo quanto disposto al punto 2).

7) La ASP si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

8) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

9) La ASP, ai sensi della legge 196/2003, informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

10) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

11) Il Legale dichiara alla ASP di aver in atto Polizza Assicurativa n.1/58742/61115891 relativa alla responsabilità civile con UnipolSai-Divisione SAI, Agenzia di San Severo 58742 via Tondi 4/6/8, e che il massimale assicurato per sinistro e anno assicurativo è di importo adeguato.

12) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n.131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale dell'ASP _____ Il Professionista _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3), 4), 5) e 6).

Il Direttore Generale dell'ASP _____ Il Professionista _____

A.S.P. dott. Vincenzo Zaccagnino

San Nicandro Garganico (Fg)

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemilaventi (2020), il giorno xxxxx del mese di aprile nello studio legale dell'avv.

Guido de Rossi, in San Severo (Fg) – via Teresa Masselli n.8.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a

norma dell'art. 1372 del codice civile, TRA

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dr. Vincenzo Zaccagnino, con sede in San

Nicandro Garganico (FG) - codice fiscale e partita IVA 00134370717 - in atti rappresentata

dal dott. Augusto Ferrara – Direttore Generale, il quale interviene in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e interesse della ASP predetta,

E

L'avv. Guido de Rossi del Foro di Foggia (di seguito: *legale*), con studio legale in San

Severo (Fg), via Teresa Masselli n.8, P. Iva 03177040718;

PREMESSO CHE

a) in data 21.02.2020, acquisita al prot.n. 349, è pervenuta la nota con la quale l'avv. Guido

de Rossi, incaricato con deliberazione C.d'A. n.13/2017 e determinazione D.G. n.66/2017 di

appellare la sentenza del Tribunale Ordinario di Foggia n.613/2017 (rep.n.1014/2017), che ha

rigettato le domande della ASP nei confronti di Benedettino Marciano per il rilascio

dell'appezzamento "Coppa Mulino", da quegli detenuto senza titolo, con ripristino dello stato

dei luoghi oltre alla richiesta di danni, ha trasmesso la sentenza della Corte d'Appello di Bari

– I Sez. Civ. – n.411/2020 (rep.n.641/2020), che ha rigettato l'appello della ASP, con

condanna alle spese di lite; b) con deliberazione n.12 del 25.03.2020, il C.d'A. dell'ASP,

nell'interesse dell'Azienda ed a tutela del suo patrimonio, ha disposto di proporre ricorso per

cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n.411/2020 (rep.n.641/2020) nonché

di confermare l'incarico legale al suddetto professionista; c) con determinazione del Direttore Generale n. xx del xx.03.2020, è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico legale;

CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

1) Il legale assume l'onere di costituirsi in giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione, in rappresentanza e tutela di questa ASP, per impugnare la sentenza della Corte d'Appello di Bari – I Sez. Civ. – n.411/2020 (rep.n.641/2020), controversia avente valore indeterminato e di media complessità;

2) Il legale si impegna ad applicare, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, i sottoindicati compensi per ciascuna attività posta in essere nell'espletamento del mandato alla lite conferito:

Studio controversia €2.733,00; fase introduttiva €2.118,00; fase istruttoria €870,00; fase decisionale €1.420,00 per un totale pari ad €6.271,00; spettano al Legale il rimborso delle spese sostenute e documentate; spettano, inoltre, le spese generali calcolate forfettariamente nel 15% del compenso come sopra determinato. Sono riconosciute IVA e CAP come per legge.

Al legale, ove ne faccia richiesta, è versato un acconto commisurato alle attività da svolgersi nel corrente anno 2020 per l'importo massimo di €1.000,00 oltre CPA ed IVA; il saldo delle somme dovute sarà corrisposto a conclusione della controversia e comunque non prima dell'esercizio finanziario 2021.

3) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente la ASP circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo pareri sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'ASP stessa. L'incarico comprende anche l'eventuale

predisposizione di atti di transazione della vertenza. La ASP resta comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici aziendali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'ASP, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

4) Il Legale dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente alla ASP l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

5) La ASP ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare mediante posta elettronica certificata, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti